

PROVINCIA DI TARANTO



Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DI CUI ALL'ART. 39 DELLA L.R. 19 LUGLIO 2006 N.22

(Commissariamento di Comuni per Rilascio del permesso di costruire e annullamento di provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici - Del. Consiglio Provinciale n. 82 del 11-12-2007)

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DI
CUI ALL'ART. 39 DELLA L.R. 19-7-2006, N.22**

INDICE DEGLI ARTICOLI

Procedimento sostitutivo previsto dall'art.39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22 e dall'art. 39 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)

- ART. 1** *Oggetto e avvio del procedimento*
- ART. 2** *Contestazione*
- ART. 3** *Istruttoria*
- ART. 4** *Parere della Giunta provinciale: valutazione dell'interesse pubblico e conclusione del procedimento*
- ART. 5** *Disposizioni transitorie e finali*

Procedimento sostitutivo previsto dall'art.39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22 e dall'art.21 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)

- ART. 1** *Oggetto e avvio del procedimento*
- ART. 2** *Istruttoria*
- ART. 3** *Albo dei Commissari ad Acta*
- ART. 4** *Commissione Urbanistica Provinciale*

Procedimento sostitutivo previsto dall'art.39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22 e dall'art. 39 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)

Art. 1

Oggetto e avvio del procedimento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22 .

Ai sensi della suddetta normativa e tenuto conto delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e della L. 241/90, il Dirigente Responsabile della Provincia può annullare, entro 10 anni dalla loro adozione, le deliberazioni e i provvedimenti comunali che autorizzano interventi edilizi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi, o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento amministrativo in questione le Deliberazioni riguardanti l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi comunali e loro varianti, comprese le varianti facenti parte di programmi complessi, per esempio: lo sportello unico per le attività produttive, gli accordi di programma ecc..

Il procedimento in questione è avviato a seguito di presentazione di una motivata richiesta "esposto" redatta in forma scritta, firmata dai legali rappresentanti, con l'indicazione di tutti i riferimenti fiscali, iscrizione CCAA e quant'altro, delle persone giuridiche, ovvero le persone fisiche contenente a pena di irricevibilità:

- a) dati anagrafici degli esponenti con l'indicazione del domicilio di uno di essi se il numero supera l'unità, per il recapito delle comunicazioni;
- b) l'espressa indicazione e motivazione della richiesta di annullamento della/e deliberazione/i e del/i provvedimento/i comunale/i ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22., indirizzato al Presidente della Provincia;
- c) l'indicazione precisa della/e deliberazione/i e del/i provvedimento/i comunale/i ritenuto/i illegittimi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo (con l'indicazione dell'organo, tipologia, data e numero);
- d) l'indicazione del/i contrasto/i con gli strumenti urbanistici, regolamenti edilizi, o con la normativa urbanistico-edilizia degli atti emessi dal Comune ;
- e) una dichiarazione a firma degli esponenti attestante l'assenza di propri ricorsi giurisdizionali per l'annullamento del/i medesimo/i atto/i oggetto dell'esposto e per gli stessi motivi.
- f) All'esposto deve essere allegata tutta la documentazione, in copia conforme da cui si evince in maniera dettagliata la natura del contrasto.

In carenza di detti elementi il Dirigente Responsabile comunicherà all'esponente entro 30 giorni dalla data di arrivo dell'esposto al protocollo, apposita nota con la quale dichiarerà l'irricevibilità e i relativi motivi.

Il Dirigente non procederà altresì ad avviare l'attività istruttoria preliminare laddove la segnalazione/esposto:

- 1) sia relativa a deliberazione la cui efficacia sia subordinata alla definitiva approvazione, intervenuta o meno, da parte di altro ente (nel caso l'approvazione non sia ancora intervenuta l'esposto/segnalazione dovrà essere inoltrato a cura del Dirigente all'ente competente all'approvazione);
- 2) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, sia già stata emessa provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale;
- 3) sia stato già presentato dallo stesso soggetto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento del medesimo atto oggetto dell'esposto inoltrato alla Provincia, e per i medesimi motivi;
- 4) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale già revocato o annullato in autotutela, anche per motivi di violazione diversi da quelli indicati nell'esposto/segnalazione, dal competente organo comunale ovvero sia stato già avviato il procedimento tendente alla deliberazione o provvedimento comunale di revoca o annullamento in autotutela;
- 5) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale che, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, siano stati sanati o convalidati in autotutela, oppure modificati da una successiva deliberazione o da un successivo provvedimento in variante, che abbia ricondotto l'atto comunale nella piena legittimità;
- 6) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale per il quale, anche per i motivi di violazione indicati nell'esposto/segnalazione, sia pendente un procedimento comunale di annullamento, sanatoria o convalida in autotutela e/o un procedimento giudiziario anche di natura penale;
- 7) sia relativa a deliberazione o provvedimento comunale adottato da oltre dieci anni;
- 8) sia pendente giudizio dinanzi al TAR competente e sino a quando non interverrà il provvedimento della detta autorità giudiziaria.

Il Dirigente procederà comunque ad avviare l'attività istruttoria preliminare nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte del Comune interessato, di apposita richiesta di informazioni in merito all'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti 1), 2), 3), 4),5), 6) , 7) e 8).

Qualora il Dirigente, successivamente all'atto di accertamento e fino alla data di predisposizione della proposta di decreto di annullamento / non annullamento, acquisisca comunque notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti, provvederà ad emettere formale comunicazione di conclusione mediante notifica ai sensi di legge, per sopravvenuta causa di improcedibilità del procedimento eventualmente avviato con l'adozione (e successiva notifica) dell'atto di contestazione delle violazioni e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di annullamento.

Nel caso in cui la notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti sia acquisita successivamente alla data di predisposizione della proposta di annullamento / non annullamento (ovvero: dopo la conclusione dell'attività istruttoria), il Dirigente competente emetterà apposito provvedimento di non annullamento.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di cui al presente procedimento vengono effettuate con lettera raccomandata a.r. a firma del Dirigente Responsabile.

Art. 2

Contestazione

Entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'esposto e verificata l'ammissibilità dell'avvio del procedimento esposto con formalità e documentazione innanzi indicate, viene effettuata dal Dirigente Responsabile la contestazione mediante trasmissione di copia dell'esposto stesso al Comune, al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al progettista, con contestuale avviso all'esponente, ai sensi della L. n. 241/90 a tutti i soggetti aventi titolo o comunque soggetti legittimati a conoscere il procedimento.

Con la trasmissione dell'esposto, al Responsabile del Servizio competente del Comune viene chiesto di fornire una relazione istruttoria da cui sia possibile evincere, entro il termine di 60 giorni, la fondatezza dei rilievi contenuti nello stesso e a trasmettere ogni utile informazione e/o documentazione necessaria, mentre il titolare del permesso, il proprietario della costruzione ovvero e/o titolare di diritto soggettivo, se diverso, e il progettista hanno facoltà, entro il termine medesimo, di trasmettere eventuali memorie scritte e qualsivoglia altro documento che l'ufficio competente della Provincia valuterà ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 3

Istruttoria

Entro 60 giorni successivi alla data di ricevimento delle risposte e della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il Responsabile del Procedimento precedentemente individuato dal Dirigente, competente in materia urbanistica, avvia il procedimento istruttorio dandone opportuna comunicazione di avvio al procedimento a tutte le parti interessate al procedimento, anche avvalendosi del Settore Legale della Provincia, ed eventualmente, del supporto degli Uffici Tecnici Provinciali.

Se per particolari esigenze del procedimento è necessario acquisire pareri o documentazioni da soggetti terzi, il termine di sessanta giorni è sospeso e riprende a decorrere dal momento dell'acquisizione dei pareri e/o documenti richiesti, trascorsi i quali il Dirigente avvierà apposita conferenza di servizi.

Il termine per la presentazione dei pareri e/o dei documenti richiesti di cui al comma precedente è di sessanta giorni e potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

Si prescinde dai pareri e dalla documentazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, qualora gli stessi non siano pervenuti nei sessanta giorni successivi alla richiesta o nel maggior periodo indicato dai soggetti terzi aditi in relazione alle peculiarità delle singole fattispecie.

L'istruttoria si conclude con l'invio da parte del Dirigente al Presidente della Provincia degli esiti della espletata conferenza dei servizi unitamente ad un provvedimento di accertamento sottoscritto dal RUP e dal Dirigente Responsabile nel quale viene evidenziata la fondatezza o meno delle violazioni segnalate nell'esposto; tale provvedimento equivale ad atto di "accertamento" nel caso di riscontrata violazione.

Gli esiti della conferenza di servizi unitamente alla proposta di provvedimento, devono essere sottoposti al Consiglio Provinciale, previa acquisizione dei pareri di rito da parte dei Settori competenti della

Amministrazione Provinciale col tramite della presa d'atto da parte della Giunta Provinciale.

In pendenza delle procedure di annullamento, il Dirigente Responsabile può ordinare la sospensione dei lavori con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al progettista e da comunicare al Comune ; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento ai sensi dell'art. 39 comma 2 del DPR n.380 del 6 giugno 2001.

Per le attività di istruttoria e per l'acquisizione di atti e di documentazione finalizzata all'accertamento della sussistenza degli elementi per l'emissione dei provvedimenti finali, il RUP e/o il Dirigente potranno avvalersi dell'attività di supporto di agenti di Polizia giudiziaria.

Art. 4

Giunta Provinciale: valutazione dell'interesse pubblico e conclusione del procedimento

Il Presidente della Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accertamento del Settore competente, redatto ai sensi dell'art.3 penultimo comma, convoca la Giunta Provinciale che, sulla scorta del predetto provvedimento di accertamento e sulla scorta di relazione tecnica del Dirigente Responsabile prende atto delle risultanze della Conferenza di Servizi unitamente alle proposte di provvedimento di un interesse pubblico concreto ed attuale ad un eventuale annullamento della Deliberazione o del provvedimento comunale impugnato, tenuto anche conto degli eventuali interessi di Soggetti privati frattanto consolidatisi.

L'intero fascicolo verrà trasmesso al Consiglio Provinciale per gli atti definitivi da adottarsi da parte di quest'ultimo per le specifiche competenze.

Detta valutazione viene effettuata tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti criteri:

- tipo di costruzione autorizzata;
- stato attuale dei lavori;
- destinazione dell'immobile;
- tempo trascorso tra la data di rilascio del provvedimento oggetto dell'esposto e l'eventuale decisione di annullamento;
- tipo ed entità delle violazioni rispetto alle leggi vigenti ed agli strumenti urbanistici;
- eventuale sanabilità, in tutto o in parte, delle opere realizzate ;
- carattere pecuniario o ripristinatorio della sanzione prevista;
- altri fattori (ad esempio, residenza in loco, ovvero avere acquistato in buona fede dal titolare del titolo abilitativo).
- al fine di meglio precisare l'applicazione che del principio della comparazione di interessi si farà nella concretezza dell'esercizio del potere di annullamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo e/o vincolante della possibile casistica, si farà riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

Successivamente alla adozione dei provvedimenti di cui innanzi da parte della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale, il Dirigente competente provvede con apposito provvedimento:

- a) ad archiviare l'esposto pervenuto per dichiarata infondatezza dello stesso;
- b) ad archiviare l'esposto, senza ravvisare gli estremi per l'annullamento, a seguito di deliberazione della Giunta Provinciale che ritenga l'interesse alla conservazione della situazione esistente superiore all'interesse pubblico alla rimozione dell'atto;
- c) ad annullare la deliberazione o il provvedimento comunale segnalato con l'esposto.

All'esito della decisione assunta dal Consiglio Provinciale, il Dirigente competente formalmente diffida il Comune a procedere all'annullamento stesso in via di autotutela, del Permesso di costruire nei successivi trenta giorni, dandone formale riscontro.

Il Dirigente competente, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al punto che precede, emana, nelle forme di rito entro i successivi trenta giorni il provvedimento di annullamento del permesso di costruire.

Il provvedimento di annullamento e/o di archiviazione è notificato al Sindaco e a tutti i Soggetti o Enti comunque interessati al procedimento. La notifica del provvedimento definitivo è di competenza del Dirigente del Settore e costituisce conclusione del procedimento ai sensi della L. 241/90. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono altresì resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'Albo Pretorio del Comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento si applica anche ai procedimenti avviati dall'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia e trasmessi per competenza alla Provincia dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale 22/2006, nel qual caso i termini di cui agli articoli del presente Regolamento decorrono dalla data di acquisizione degli atti da parte del competente Ufficio Urbanistico della Provincia, e comunque non prima della esecutività della Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del presente Regolamento e a seguito di trasmissione dalla predetta data, degli eventuali atti integrativi e conclusivi del Procedimento ovvero di fasi endo-procedimentali avviati e conclusi da parte del Dirigente regionale competente.

Procedimento sostitutivo previsto dall'art.39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22 e dall'art.21, comma 2 del D. P. R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia)

Art. 1

Oggetto e avvio del procedimento

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n.22.

Ai sensi della suddetta normativa e tenuto conto delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e della L. 241/90, in base all'art. 21 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 il Dirigente del Settore della Provincia nomina con proprio atto un Commissario ad Acta che deve provvedere nel termine di sessanta giorni dalla sua nomina, al rilascio del permesso di costruire, in sostituzione del Responsabile dello Sportello Unico o del Dirigente

comunale preposto al relativo rilascio, in caso di infruttuosa decorrenza dei termini previsti dall'art.20 del citato D.P.R. n. 380/2001.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento amministrativo in questione le Deliberazioni riguardanti l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi comunali e loro varianti, comprese le varianti facenti parte di programmi complessi, per esempio: lo Sportello Unico per le attività produttive, gli Accordi di programma ecc..

A seguito di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20 del D.P.R. n. 380/2001, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo Sportello Unico che il dirigente o il Responsabile dell'Ufficio di cui all'articolo 13 del D.P.R. 380/01, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al Sindaco a cura del Responsabile del Procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.

Decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo, in virtù dell'art. 21 del DPR 380/01, al Presidente della Provincia e al Dirigente del Settore che provvede, nei quindici giorni, a seguito della istruttoria positiva di cui al successivo art. 2 dello stesso Dirigente, a nominare un Commissario ad Acta che deve provvedere nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della nomina, al rilascio del permesso di costruire, in danno del Comune inadempiente. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto. Il procedimento in questione è avviato a seguito di presentazione al Dirigente Responsabile di una istanza redatta in forma scritta, firmata dagli esponenti persone fisiche o giuridiche, contenente a pena di irricevibilità:

- a) dati anagrafici degli esponenti con attestazione del titolo avente diritto per la richiesta di permesso di costruire con l'indicazione del domicilio di uno di essi se il numero supera l'unità, per il recapito delle comunicazioni;
- b) l'espressa indicazione della richiesta di nomina del Commissario ad Acta per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale 19 luglio 2006 n. 22, indirizzato al Presidente della Provincia;
- c) la trasmissione di tutti gli atti tecnico-progettuali trasmessi e quelli integrativi richiesti dal Responsabile del Procedimento del Comune, unitamente alla ricevuta di ritorno e all'eventuale atto negativo, in copia autenticata, dell'istanza di cui al comma 4 precedente al Responsabile dell'Ufficio di cui all'articolo 13 del D.P.R. 380/01;
- d) l'attestazione a firma del tecnico progettista della conformità degli atti tecnico-progettuali alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e conformità degli atti allo stato dei luoghi;
- e) una dichiarazione a firma degli esponenti attestante l'assenza di propri ricorsi giurisdizionali per l'annullamento del silenzio-rifiuto.

In carenza di detti elementi andrà indirizzata all'esponente entro 30 giorni dalla data di arrivo dell'istanza al protocollo, apposita nota con la quale il Dirigente Responsabile comunica l'improcedibilità e i relativi motivi.

Il Dirigente non procederà altresì ad avviare l'attività istruttoria preliminare laddove la segnalazione/esposto:

- 1) sia relativa alla richiesta di permesso di costruire la cui efficacia sia subordinata alla definitiva approvazione, intervenuta o meno, da parte di altro Ente;
- 2) sia relativa alla richiesta di permesso di costruire per il quale, e per lo stesso immobile è in corso di provvedimento di emissione di provvedimento per violazione di norme, ovvero difformità per precedenti autorizzazioni o per realizzazioni di parti abusive o in caso di fabbricato abusivo ovvero sia già stata emessa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale;
- 3) sia presentato da terzi aventi titolo un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento degli atti riferiti ad immobili preesistenti di cui si richiede variante o ampliamento;
- 4) sia relativa ad immobile interessato o in variante da provvedimento comunale già revocato o annullato in autotutela, anche per motivi di violazione non indicati nell'istanza.

Il Dirigente procederà comunque ad avviare l'attività istruttoria preliminare nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte del Comune interessato, di apposita richiesta di informazioni in merito all'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti 1), 2), 3), 4).

Qualora il Dirigente Responsabile, successivamente all'atto di accertamento e fino alla data di predisposizione della proposta di nomina del Commissario ad Acta, acquisisca comunque notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti, provvederà ad adottare apposita determina di conclusione per sopravvenuta causa di improcedibilità del procedimento eventualmente avviato con l'adozione.

Nel caso in cui la notizia dell'esistenza di una delle cause di improcedibilità previste nei precedenti punti sia acquisita successivamente alla data di nomina del Commissario ad Acta il Dirigente competente emetterà apposito provvedimento di revoca del Commissario ad Acta in danno all'istante.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure di cui al presente procedimento vengono effettuate con lettera raccomandata a.r. a firma del Dirigente e del Responsabile del Procedimento.

Art. 2

Istruttoria

Entro 30 giorni lavorativi dalla data di arrivo al protocollo dell'esposto, viene effettuata la comunicazione mediante trasmissione di copia dell'istanza stessa al Dirigente del Comune, al richiedente-titolare del permesso, al proprietario della costruzione, se diverso, e al progettista, con contestuale avviso all'esponente, ai sensi della L. n. 241/90.

Prima della nomina del Commissario ad Acta, al Dirigente dello Sportello Unico del Comune viene chiesto di verificare, entro lo stesso termine di 30 giorni, l'eventuale fondatezza dei rilievi contenuti nella istanza di insussistenza di impedimenti al rilascio del permesso di costruire, e a trasmettere ogni utile informazione e/o documentazione necessaria, mentre il titolare del permesso, il proprietario della costruzione, se diverso, e il progettista hanno facoltà, entro il termine medesimo, di trasmettere eventuali memorie scritte e documenti che l'Ufficio Urbanistico competente della Provincia valuterà ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Decorsi infruttuosamente trenta giorni per le informazioni richieste al Comune, il Dirigente del Settore competente nominerà un Commissario ad Acta individuato attraverso apposito elenco predisposto presso il Settore

tra i Dipendenti professionali di ruolo (Dirigenti, Ingegneri, Architetti, Avvocati) che dovranno provvedere al rilascio del permesso di costruire a favore dell'istante e dovranno comunicare gli oneri a carico del Comune per la liquidazione delle loro prestazioni su presentazione dell'onorario vistato dal Dirigente del Settore. Le liquidazioni delle prestazioni dovranno essere equiparate a quelle per le prestazioni peritali giudiziarie.

In caso di indisponibilità dei dipendenti inseriti nell'elenco dei Commissari ad Acta saranno incaricati professionisti con provvedimento dirigenziale di comprovata esperienza in materia di cui sia accertata la insussistenza delle cause di incompatibilità o conflitti di interessi.

Per le attività istruttorie per il rilascio del permesso di costruire i Commissari ad acta si avvarranno del personale tecnico del Comune ai fini degli adempimenti tecnici ed amministrativi a carico dell'istante.

Per le attività di istruttoria e per l'acquisizione di atti e di documentazione finalizzata all'accertamento della sussistenza degli elementi per l'emissione dei provvedimenti finali, il RUP e/o il Dirigente potranno avvalersi dell'attività di supporto di agenti di Polizia giudiziaria.

Art. 3

Albo dei Commissari ad Acta

E' istituito l'Albo dei Commissari ad Acta presso l'Ufficio Urbanistico del Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio, in cui possono essere iscritti tutti i dirigenti tecnici e i dipendenti professionali laureati e abilitati alla libera professione iscritti presso gli Ordini Professionali negli Albi Speciali (Ingegneri, Architetti, Avvocati) che aderiscono all'elenco dei soggetti disponibili ad essere nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380. La designazione avverrà mediante Determina Dirigenziale e per il pagamento dei compensi ai Commissari si procederà in danno ai Comuni, previo visto di congruità da parte del Dirigente del Settore competente.

Art. 4

Commissione Urbanistica Provinciale

Con l'adozione del presente Regolamento è istituita presso l'Ufficio Urbanistico una Commissione Urbanistica Provinciale, a cui è demandata la eventuale espressione dei pareri consultivi sulle istruttorie di procedimenti di natura edilizia e urbanistica per le funzioni provinciali relativamente ai procedimenti previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 380/01, costituita da n.1 Ingegnere urbanista, n.1 Architetto paesaggista, n.1 Geologo, n.1 Avvocato, dotati di formazione specialistica che dovranno essere individuati con selezione a seguito di Bando a cura del Settore. La Commissione Urbanistica Provinciale sarà presieduta dal Dirigente di Settore e da un segretario con profilo amministrativo C. I pareri saranno espressi in fase endo-procedimentali su procedimenti di particolare complessità relativamente a quelli previsti sia dall'art. 39 che dall'art. 21 , comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380. Le sedute saranno valide con la presenza di 3/5 dei componenti compreso il Presidente della commissione. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere nel termine perentorio di trenta giorni. La Commissione rimane in carica 2 anni e sarà integrata a seguito di dimissioni o di n.3 assenze reiterate non giustificate e di seguito di ciascun componente.